



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO REGIONALE LAZIO

00156 - Roma - Via Tiburtina, 1072
Tel. 06 41217043 / 7044 / 7045 - Fax 06 41217249
E-mail: lazio.sgs@figc.it
Internet: www.settoregiovanile.figc.it

Attività di Base: Tel. 06 41217253 / 7255 - Fax 06 4111398
E-mail: adblazio.figc@tiscali.it

Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 8 del 15/09/2005

1. Comunicazioni della F.I.G.C. (*)

A - AFFILIAZIONI: ERRATA CORRIGE

- a) A parziale rettifica dell'elenco delle domande di affiliazione accettate dalla Presidenza Federale pubblicato sul C.U. n. 7 dell'8 settembre 2005 si comunica che la Società con matricola n. 915872 è stata ratificata con denominazione **A.S.D. CENTRO CALCIO 92** (e non A.S.D. Centro Italia 92)

B - AFFILIAZIONI

- a) Pubblichiamo di seguito l'elenco delle Società per le quali è stata accettata dalla Presidenza federale la domanda di affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (SGS):

Comitato Provinciale di Roma

n. matr.	Denominazione	Comune di Residenza	Data di affiliazione
916028	A.S.D. N. LODIGIANI 2005	ROMA	RM 19/07/2005
916027	A.S.D. LODIGIANI CALCIO	ROMA	RM 19/07/2005

2. Attività di base (*)

A - RIUNIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE

Si comunica che il Comitato Provinciale di Viterbo, organizza un incontro tecnico-organizzativo con i Dirigenti e i Tecnici Responsabili di tutte le Scuole di Calcio, relativamente alle attività per la stagione 2005/2006.

L'incontro è programmato per il giorno 28 settembre 2005 con inizio alle ore 18.00 presso la sala riunioni del CONI sita in via Monti Cimini 19 a Viterbo.

In tale occasione verranno illustrate le novità del C.U. n. 1 S.G.S., relative alle categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti, nonché gli adempimenti relativi alla partecipazione all'attività ufficiale delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base.

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lazio S.G.S. (*)

A - FESTA DELLO SPORT

Al presente comunicato ufficiale si allega il modello d'iscrizione alla Manifestazione "FESTA dello SPORT", che si terrà presso il parco SCHUSTER (Basilica di San Paolo a Roma) il giorno **2 ottobre 2005**.

I piccoli atleti partecipanti, oltre che alla loro specifica attività di calcio, nei tempi di pausa degli incontri-confronti di calcio, potranno partecipare e giocare agli altri sport praticati nel parco: 4 campi di calcio, pallacanestro, bocce, atletica leggera, gincana con biciclette, pallavolo, scacchi, tennis da tavolo, showdown (per non vedenti), arti marziali, pugilato, equitazione, maratonina, staffettone, fitness, spinning bike, ginnastica, pattinaggio e nuoto.

PROGRAMMA

Ore 9.30 Accoglienza

Ore 10.00 Inaugurazione della Festa – Fiaccola della gioia Tornei ed esperienze sportive per tutti

Ore 12.30 Santa Messa dello sportivo nella Basilica di S.Paolo (facoltativa)

Ore 13.30 Pranzo al sacco e giochi per tutti

Ore 15.00 Ripresa dei tornei e delle attività libere Sportive

Ore 17.30 Premiazioni di tutti gli sportivi e Associazioni presenti

Ore 18.00 Festa dell'Arrivederci

Ore 19.00 Consegna della fiaccola della gioia alla Associazione Sportiva presente più significativa

La giornata sarà animata da gruppi musicali-sportivi con la presenza, partecipazione ed interventi di campioni dello sport, amici attori, cantanti e personaggi del mondo della politica, della cultura, del giornalismo, della radio e televisione.

INFORMAZIONI UTILI

- Per le Società Sportive appartenenti alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo verranno gratuitamente messi a disposizione dei pullman che preleveranno i gruppi la mattina e li riaccompagneranno ai punti di partenza al termine della manifestazione.
- Gli atleti partecipanti saranno coperti dalla assicurazione della loro Società Sportiva (anche se ne verrà stipulata una generica valida per l'intera giornata del 2 ottobre 2005).
- Per il pranzo ogni partecipante provvederà da solo. Nel parco sarà disponibile un servizio mensa economico ed una area libera attrezzata per picnic.
- Al momento dell'accreditamento verrà dato un coupon ad ogni partecipante per il ritiro gratuito sia della piccola colazione (cornetto e succo di frutta) che di una bottiglia di acqua da richiedere durante la manifestazione.
- Ogni sportivo presente, oltre alla sua specifica attività, potrà partecipare e giocare a tutti gli sport praticati nel parco.
- Al termine della manifestazione, oltre alla premiazione degli sportivi, e delle Associazioni, verranno offerti doni dal Comitato organizzatore e dagli sponsor a tutti i presenti.
- Verranno allestiti tre "PUNTO SPORT" (uno per ogni ingresso del parco) per informazioni, messaggi pubblicitari e materiale sportivo, turistico e culturale da prelevare gratuitamente.
- Verrà allestito anche uno stand "LO SPORT PER L'AFRICA" una mostra-vendita di oggetti da tutto il mondo per aiutare i bambini poveri dell'AFRICA e per le ADOZIONI A DISTANZA a favore degli orfani del BENIN.

B - COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA': TESSERAMENTI GIOVANILI

Al fine di evitare inutili esborsi di denaro, si ricorda alle Società che in nessun caso verranno vidimati cartellini rettificati mediante l'uso di qualsiasi mezzo correttivo.

C - OBBLIGO ASSICURAZIONE PER TUTTI I DIRIGENTI DI SOCIETA'

Come già anticipato nella passata stagione sportiva, a far data dal 1° luglio 2005, in base all'art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002 tutti i DIRIGENTI DI SOCIETA' dovranno stipulare un'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.

Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito l'art. 51 della L. 289/2002 del 27 dicembre 2002:

Art. 51 - (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

Per poter garantire la copertura assicurativa ai dirigenti delle Società di "PURO SETTORE GIOVANILE" sarà necessario seguire le procedure di seguito indicate:

- le richieste di assicurazione dovranno essere avanzate utilizzando le liste di accompagnamento allegate al presente Comunicato Ufficiale;
- nelle liste, che dovranno pervenire in triplice copia, non dovrà essere indicato il numero di tessera;
- contestualmente alla ricezione delle liste la società dovrà versare, con le modalità stabilite da ciascun Comitato Provinciale, un importo pari al costo del cartellino (€ 9,50) moltiplicato per il numero dei dirigenti indicati nella stessa;
- i Comitati Provinciali dovranno:
 - provvedere a consegnare i cartellini assicurativi alle Società, facendo attenzione a trascrivere accanto a ciascun dirigente il numero di tessera;
 - rilasciare alla Società richiedente, per ricevuta, una copia dell'elenco dei dirigenti da assicurare e, nel contempo, inviarne una copia al Comitato Regionale Lazio S.G.S. (una copia rimane al Comitato Provinciale);
- ciascuna Società dovrà compilare le tessere acquistate con i dati anagrafici riportati sulla lista per il dirigente corrispondente.

D - DATI INFORMATIVI SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI e ALLA COPPA LAZIO 2005/2006

Allegato al presente Comunicato Ufficiale vengono pubblicati i dati informativi delle Società che partecipano – nella corrente stagione sportiva – ai Campionati Regionali ed alla Coppa Lazio.

Si invitano le Società a voler comunicare alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio S.G.S. le eventuali variazioni che dovessero sopraggiungere nel corso della stagione.

E - PROGRAMMI DELLE GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE

Si pubblicano in allegato:

- variazioni al programma gare di domenica 18 settembre 2005 (1^a giornata di andata);
- programma delle gare di domenica 25 settembre 2005 (2^a giornata di andata);

Si rende noto che il programma delle gare della 3^a giornata di andata verrà pubblicato giovedì 22/09/2005.

F - ADEMPIMENTI CAMPIONATI REGIONALI E COPPA LAZIO 2005/2006

A. CONCOMITANZE GARE sullo STESSO CAMPO

Si comunica che, in caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di giuoco, la priorità nello svolgimento delle gare è la seguente:

- a) Campionato Nazionale Dilettanti;
- b) Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie A;
- c) Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie A/2;
- d) Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie B;
- e) Campionato di Eccellenza;
- f) Campionato di Promozione;
- g) Campionato di 1^a Categoria;
- h) Campionato di 2^a Categoria;
- i) Campionato Nazionale "Juniores";
- j) Campionato Nazionale Allievi;
- k) Campionato Regionale Giovanissimi;
- l) Campionato Regionale "Juniores";
- m) Campionato Regionale di Calcio Femminile Serie C;
- n) Campionato Primavera Femminile;
- o) Campionato Regionale Allievi;
- p) Campionato Regionale Giovanissimi;
- q) Coppa Lazio Allievi;
- r) Coppa Lazio Giovanissimi;
- s) Campionato di 3^a Categoria;
- t) Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- u) Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- v) Campionato Provinciale "Juniores";
- w) Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie D;
- x) Campionato Provinciale Settore Giovanile;
- y) Attività Amatori.

B. I CAMPI DI GIUOCO

I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Non verrà autorizzato lo svolgimento di alcuna gara su campi di giuoco non omologati.

C. RECUPERO GARE - SPOSTAMENTO dei CAMPI ed ORARI di GARA

Per ragioni di carattere organizzativo il Comitato si riserva la facoltà di procedere di ufficio allo spostamento dell'orario di inizio delle gare in programma e di ordinare l'effettuazione delle gare di recupero o di spareggio anche nei giorni feriali.

Ad evitare spiacevoli risposte negative si comunica che eventuali richieste di spostamento dell'orario di inizio delle gare già programmate, **dovranno essere inviate dalla Società ospitante e pervenire al Comitato - per mezzo del modulo pubblicato in allegato - almeno quattro giorni prima della disputa della gara (non oltre il martedì sera).**

La variazione del campo di gioco dovrà essere accompagnata dalla disponibilità all'utilizzo dell'impianto stesso.

Il giorno previsto per la disputa delle gare di recupero è il mercoledì alle ore 15.00 salvo diversa comunicazione delle Società interessate. Dovrà quindi essere cura delle Società interessate informarsi sulla data di recupero.

D. ORARIO d'INIZIO delle GARE

L'orario di inizio delle gare dei Campionati Regionali e della Coppa Lazio in programma **la domenica non potrà in nessun caso essere anticipato prima delle ore 9.00**; mentre le gare della Coppa Lazio in programma **il sabato non potranno iniziare prima delle ore 15.00.**

E. RITARDO NELLA PRESENTAZIONE IN CAMPO DELLE SQUADRE - TEMPO di ATTESA

Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara (40' per la categoria Allievi e 30' per la categoria Giovanissimi).

F. TUTELA MEDICO SPORTIVA

I tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine di far accertare la propria idoneità all'attività sportiva.

- **L'accertamento dell'idoneità generica** è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.
- Per i calciatori che durante la stagione sportiva compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo **dell'accertamento dell'idoneità specifica all'attività sportiva agonistica.**

Le Società debbono rigorosamente attenersi alle disposizioni di legge ed alla vigente normativa federale (art. 43 delle N.O.I.F.).

LA SOCIETA' CHE OMETTE LA COMUNICAZIONE DI INIDONEITA' E' DEFERITA AL PRESIDENTE FEDERALE.

Ci preme ricordare che le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

INIDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA

1. **INIDONEITA' TEMPORANEA:** Il certificato indica la data di scadenza dal/al. Quando scadono i termini fissati e il ragazzo/a ripete la visita, se non è idoneo, la INIDONEITA' TEMPORANEA diventa SOSPENSIONE;
2. **INIDONEITA' DEFINITIVA:** Se un ragazzo/a è dichiarato inidoneo in modo definitivo, volendo, si può ricorrere alla Commissione d'Appello Regionale entro 30 gg dalla data del certificato di Inidoneità. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il ragazzo non può giocare. La decisione della Commissione è inappellabile;
3. **SOSPENSIONE per INIDONEITA':** Si sospende l'attività agonistica in attesa di ulteriori accertamenti. Ovviamente in questo periodo il ragazzo/a non gioca.

G. TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI e COLORI SOCIALI

I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.

La squadra ospitante o prima nominata, dovrà provvedere in ogni circostanza, al cambio delle maglie di giuoco nei casi di confusione di colori rilevata dall'arbitro.

La squadra in trasferta o seconda nominata, dovrà sempre ed obbligatoriamente adottare la maglia da giuoco con i colori sociali denunciati ed ufficializzati e riportati in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

I portieri dovranno indossare maglie di colori diversi dagli altri calciatori in campo.

Per tutto quanto sopra in caso di inadempienza rilevata dall'arbitro, segnalata sul rapporto di gara o rilevata dagli atti ufficiali, la squadra responsabile verrà sanzionata con l'ammenda di €20,00.

Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi il marchio e/o la denominazione dello sponsor della natura e delle dimensioni riportate nel successivo punto H.

L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dei singoli casi.

In merito all'equipaggiamento dei calciatori (Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio), si riportano di seguito le istruzioni relative all'interpretazione e all'applicazione della medesima fornite dall'UEFA e già pubblicate sul C.U. n. 6:

“Un calciatore non deve utilizzare equipaggiamenti o indossare qualunque cosa che possa essere pericolosa per se stesso o per un altro calciatore (incluso qualunque tipo di gioiello)”.

“Qualunque tipo di gioiello è potenzialmente pericoloso. Il termine “pericoloso” può a volte sembrare ambiguo e controverso, e quindi, al fine di essere uniformi e coerenti, qualunque tipo di gioiello deve essere proibito”.

“I calciatori non sono autorizzati ad utilizzare del nastro per coprire i gioielli, dato che questa non è una protezione adeguata”.

“Anelli, orecchini, bracciali di cuoio e di gomma non sono necessari al gioco e l'unica cosa a cui possono portare è la possibilità di infortuni”.

“Al fine di evitare problemi dell'ultimo minuto, le squadre dovranno informare in anticipo i propri calciatori”.

H. SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2005/2006 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dal Settore Giovanile e Scolastico apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello sponsor, in applicazione dell'art. 72 comma 4 delle N.O.I.F. e dell'art. 48 del Regolamento della L.N.D.

E' consentito pertanto di:

- Apporre, nella parte anteriore delle maglie da gioco, il marchio e/o la denominazione dello sponsor (dimensioni non superiori a 200 cm²);
- Apporre, nella parte anteriore delle maglie da gioco, il marchio e/o la denominazione del fornitore dell'abbigliamento sportivo (dimensioni non superiori a 20 cm²);
- Apporre, sui pantaloncini da gioco, il marchio e/o la denominazione del fornitore dell'abbigliamento sportivo (dimensioni non superiori a 20 cm²);
- Apporre, all'interno del numero sul retro della maglia da gioco, il marchio e/o la denominazione del fornitore dell'abbigliamento sportivo (dimensioni non superiori a 9 cm²).

I. SOSTITUZIONE dei CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva nonché il giocatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta, (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel seguente punto I, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

L. CARTELLO NUMERATO SOSTITUZIONE GIUOCATORI

E' fatto obbligo alle Società di munire ogni squadra di un cartello numerato per segnalare la sostituzione dei giocatori. L'inosservanza della disposizione comporterà provvedimenti di carattere pecuniario come specificato in altro paragrafo.

M. ASSISTENTE dell'ARBITRO e CALCIATORI IMPIEGATI come ASSISTENTI dell'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente regolarmente tesserato – ai sensi dell'art. 37 comma 1 delle N.O.I.F. - o un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sette).

Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta, (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

N. IDENTIFICAZIONE dei CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso la propria personale conoscenza;
- b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d) mediante cartellino federale rilasciato nella precedente stagione sportiva;
- e) mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

O. RITI COMMEMORATIVI

Le Società che intendano compiere sul campo, rito commemorativo di persone scomparse, dovranno richiedere preventivamente l'autorizzazione al Comitato Regionale, in modo che si possa tempestivamente autorizzare l'arbitro designato ad effettuare l'interruzione del giuoco durante lo svolgimento della gara.

P. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE

Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. La documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della richiesta di forza pubblica potrà essere consegnata, prima dell'inizio della gara, all'arbitro.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

Q. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi ed i dati anagrafici dei calciatori, del capitano e del vice capitano, dell'assistente all'arbitro (avendo cura di specificare se trattasi di calciatore o dirigente), del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l'indicazione del relativo numero di tessera o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.

Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

R. PERSONE AMMESSE nel RECINTO di GIUOCO

Per le gare organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a. un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b. un medico sociale;
- c. un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero in mancanza, uno o due dirigenti;
- d. i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta ad ogni effetto, la propria Società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

S. AMMONIZIONI

Anche per la corrente stagione sportiva e per opportuna conoscenza delle Società interessate, a cura del Comitato e senza che ciò costituisca una decisione del Giudice Sportivo, verranno indicati i nominativi dei giocatori che incorrendo nella successiva ammonizione verranno squalificati per una gara.

Il Comitato non si ritiene comunque responsabile di eventuali errori al riguardo.

T. PREMIO DISCIPLINA

Per i Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale e provinciale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:

A carico di calciatori

- 1 ^a Ammonizione	punti	0,40
- 2 ^a Ammonizione	punti	0,60
- Ammonizione con diffida	punti	1
- Squalifiche:		
a) per una giornata di gara	punti	2
b) per ogni giornata di gara oltre la prima	punti	1
c) da due a sei mesi	punti	15
d) da più di sei mesi a un anno	punti	25
e) da più di un anno a tre anni	punti	40
f) da più di tre anni a cinque anni	punti	50

A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

- Ammonizione	punti	1
- Ammonizione con diffida	punti	1,50
- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):		
a) per una settimana	punti	3
b) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana)	punti	2
c) da più di tre mesi sino a sei mesi	punti	20
d) da più di sei mesi a nove mesi	punti	30
e) da più di nove mesi ad un anno	punti	50
f) da più di un anno a tre anni	punti	70
g) da più di tre anni a cinque anni	punti	80

A carico di Società

- Ammonizione.....	punti	1
- Squalifica del campo:		
a) per una gara	punti	10
b) per due gare	punti	20
c) per tre gare	punti	30
- Penalizzazioni:		
a) di un punto in classifica	punti	10
b) di due punti	punti	15
c) di tre punti	punti	20
- Applicazione art. 12 del C.G.S., commi 1,2,3,5:.....	punti	10
- Ammende:		
a) fino a € 25,00	punti	0,50
b) da più di € 25,00 a € 51,00	punti	1,5
c) da più di € 51,00 a € 103,00	punti	3
d) da più di € 103,00 a € 258,00	punti	10
e) da più di € 258,00 a € 516,00	punti	20
f) da più di € 516,00 a € 1.032,00	punti	30

Esclusioni dalla classifica disciplina

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del "Premio Disciplina":

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
- b) Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
- d) Ammenda di oltre € 1.032,00
- e) Condanna della Società per illecito sportivo
- f) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica
- g) Esclusione della Società dal campionato
- h) Revoca dei titoli acquisiti

E' da considerarsi esclusa dall'ammissione ai Campionati Regionali Allievi o Giovanissimi unicamente la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della Classifica Disciplina.

U. DISCIPLINA SPORTIVA

Nei Campionati Giovanissimi ed Allievi, la funzione disciplinare viene esercitata dai seguenti Organi della Giustizia Sportiva:

a. Campionati Provinciali:

- in primo grado: Giudici Sportivi presso i Comitati Provinciali;
- in secondo grado: Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale del S.G.S.;

b. Campionati Regionali:

- in primo grado: Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale del S.G.S.;
- in secondo grado: Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale del S.G.S.;

c. Finali nazionali:

- in primo grado: Giudice Sportivo per le manifestazioni nazionali del S.G.S.;
- in secondo grado: Commissione Disciplinare per le manifestazioni nazionali del S.G.S.;

V. RECLAMI E RICORSI

AL GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO

RECLAMO:

- **AVVERSO LA REGOLARITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE;**
 - **PER MANCATA DISPUTA DELLE STESSE PER "CAUSA DI FORZA MAGGIORE";**
- a) **preannuncio telegrafico entro le ore 24** del giorno successivo a quello della gara a cui il reclamo si riferisce;
- b) **motivazioni del reclamo** da spedire a mezzo lettera raccomandata **entro il settimo giorno** successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa con allegati:
- copia della ricevuta della raccomandata comprovante l'invio del reclamo alla controparte;
 - quale tassa di reclamo dovuta, un assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. COMITATO REGIONALE LAZIO S.G.S. dell'importo di € 52,00.

RECLAMO:

- **AVENTE PER OGGETTO LA REGOLARITÀ DEL CAMPO DI GIUOCO** (porte, misure del terreno di giuoco, ecc);
- a) **riserva scritta** da presentare all'arbitro da parte della Società reclamante **prima dell'inizio della gara** ovvero ***specifica riserva verbale***, nel caso che la irregolarità sia sopravvenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulata dal capitano della squadra interessata;
- b) **preannuncio telegrafico entro le ore 24** del giorno successivo a quello della gara a cui il reclamo si riferisce;
- c) **motivazioni del reclamo** da spedire a mezzo lettera raccomandata **entro il settimo giorno** successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa con allegati:
- copia della ricevuta della raccomandata comprovante l'invio del reclamo alla controparte;
 - quale tassa di reclamo dovuta, un assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. COMITATO REGIONALE LAZIO S.G.S. dell'importo di € 52,00.

AL GIUDICE SPORTIVO DI 2° GRADO

RICORSO:

- **AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO**

Il reclamo motivato deve essere spedito, a mezzo lettera raccomandata, **entro i sette giorni** successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare.

Al reclamo deve essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. COMITATO REGIONALE LAZIO S.G.S. di € 62,00 relativo alla tassa di reclamo dovuta. Nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 34 comma 7. Copia della ricezione deve essere allegata al reclamo.

RECLAMO:

- **PER POSIZIONE IRREGOLARE DI GIUOCATORI E DI ASSISTENTI ARBITRALI DI PARTE;**
- Il reclamo motivato** deve essere spedito, a mezzo lettera raccomandata, **nel termine di sette giorni** dallo svolgimento della gara oggetto del reclamo con allegati:
- copia della ricevuta della raccomandata comprovante l'invio del reclamo alla controparte;
 - quale tassa di reclamo dovuta, un assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. COMITATO REGIONALE LAZIO S.G.S. dell'importo di € 62,00.

ALLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE (C.A.F.)

RICORSO:

- **AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI 2° GRADO**

Il reclamo motivato deve essere spedito alla C.A.F. - Via Gregorio Allegri n. 14 - 00198 Roma, a mezzo lettera raccomandata, **entro i sette giorni** successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo di 2° grado che si intende impugnare.

Al reclamo deve essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a C.A.F. - F.I.G.C. di € 180,00 relativo alla tassa di reclamo dovuta.

I ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, non per il tramite della Società, indipendentemente dall'Organo cui sono indirizzati, sono gravati di una tassa reclamo di € 31,00.

Tutti i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla tassa prescritta. Il mancato versamento della stessa costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame.

W. RINUNCIA A GARA E RITIRO OD ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ DAL CAMPIONATO

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di **0-3**, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, **fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.**

- Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
- Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

La società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie:

	Campionati Nazionali	Campionati Regionali	Campionati Provinciali e Locali	Tornei Esordienti e Pulcini
1 ^a rinuncia	516,00	103,00	25,00	10,00
2 ^a rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3 ^a rinuncia	1.549,00	361,00	77,00	46,00
4 ^a rinuncia	2.852,00	516,00	103,00	61,00

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 e 4 dell'art. 53 delle N.O.I.F. sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54 comma 2 delle NOIF sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53/NOIF, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e al Giudice Sportivo di 2° Grado in seconda e ultima istanza.

X. AMMENDA a CARICO di SOCIETA' per INFRAZIONI DISCIPLINARI

Gli Organi Disciplinari infliggono alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a. Ammenda per:

- incompleta trascrizione del numero di tessera federale dei giocatori nella lista presentata al direttore di gara

1^a RECIDIVITA'	€ 15,00
2^a RECIDIVITA'	€ 20,00
3^a RECIDIVITA'	€ 25,00

b. Ammenda per:

- ritardata presentazione in campo
- mancanza tuta sociale da parte del guardalinee
- giuocatori in panchina privi di tuta sociale
- mancato uso dei cartelli di sostituzione dei giocatori

1^a RECIDIVITA'	€ 15,00
2^a RECIDIVITA'	€ 25,00
3^a RECIDIVITA'	€ 36,00

c. Ammenda per:

- locali spogliatoio arbitro non in perfetta efficienza

1^a RECIDIVITA'	€ 20,00
2^a RECIDIVITA'	€ 36,00
3^a RECIDIVITA'	€ 46,00

Y. DIRITTO di CLASSIFICA

Campionati Provinciali e/o Tornei Sperimentali

- la Società che iscrive **più squadre** è tenuta ad indicare, prima dell'inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; le altre squadre di tale Società prendono parte all'attività senza diritto di classifica.
- la partecipazione al Campionato Nazionale Allievi Professionisti è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Provinciale;
- la partecipazione al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Provinciale.

Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena efficienza dei provvedimenti disciplinari, in deroga a quanto disposto dall'art. 12 n. 4 del C.G.S..

Z. GARE AMICHEVOLI

Tutte le Società che intendono organizzare gare amichevoli hanno l'obbligo di richiedere, per iscritto, **almeno quattro giorni prima della disputa della gara**, la relativa autorizzazione a questo Comitato, il quale provvederà all'invio dell'arbitro.

A carico delle Società inadempienti, verrà comminata un'ammenda non inferiore ad € 18,00.

G - MARCHIO PUBBLICITARIO

In accoglimento delle richieste inoltrate dalle Società sottoindicate e nel rispetto del regolamento vigente si autorizza per la stagione sportiva 2005/2006:

- la Società **ASD FC MASSIMINA** ad apporre, nella parte anteriore delle maglie da gioco delle categorie Allievi e Giovanissimi Provinciali, il marchio dello sponsor (dimensioni non superiori a 200 cm²):..... **TODIS DISCOUNT**

4. Decisioni della Commissione Premi di Preparazione (*)

STRALCIO del C.U. n. 5/E del 12/09/2005 - S.G.S. della F.I.G.C.

Richieste di annullamento del tesseramento biennale presentate dalle Società e dagli esercenti la potestà genitoriale.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>Data di Nascita</u>	<u>N° cart.</u>	<u>Società di appartenenza</u>
REMOLO	VITTORIO	01/11/1991	006329	ALATRI A.S.D.
LATINI	EMANUELE	15/06/1991	006303	ANTICOLI A.C.
CECCHETTI	EMANUELE	13/05/1992	006531	CISCO LODIGIANI SRL A.S.
MEGA	FEDERICO	28/05/1992	005371	COLLEFERRO CALCIO S.S.
CERRETO	ALEX	18/01/1992	005447	MASSIMINA A.S.D. F.C.
FORNARI	DAVIDE	09/02/1992	005443	MASSIMINA A.S.D. F.C.

Cognome	Nome	Data di Nascita	N° cart.	Società di appartenenza
DI CLEMENTE	ALESSIO	25/04/1991	005240	SAVIO SRL A.S.
ARGENZIANO	ALESSANDRO	09/03/1989	000104	URBETEVEVERE CALCIO A.S.
FILIPPI	ALESSANDRO	12/02/1992	005031	VIS AURELIA SRL COOP

Gli annullamenti del tesseramento biennale decorrono dal 12/09/2005

5. Svincolo, annullamento e revoca del tesseramento annuale (*)

A - SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE

RICHIESTE ACCOLTE:

prima dell'inizio dell'attività calcistica

(decisioni del Comitato Regionale Lazio - S.G.S.)

Cognome	Nome	Data di Nascita	N° cart.	Società di appartenenza
CAMELI	FABRIZIO	21/05/1990	002727	ATLETICO 2000 A.S.D.
PERINI	EMILIANO	29/06/1990	005660	G.CASTELLO EUR NOVA A.D.POL.
COSTANTINI	FEDERICO	17/01/1989	001711	OSTIAMARE L.C. SRL A.S.
MASELLA	FRANCESCO	16/05/1991	003455	PALESTRINA U.S.
MARABITI	VALERIO	18/11/1989	004547	ROMA VIII A.S.D.
TRUINI	MAURIZIO	02/08/1991	000816	ROMULEA S.S.
OTTAVIANI	ALESSIO	27/06/1989	003183	SAN FILIPPO N CASALOTTI T GSD
MANCINI	MIRKO	09/08/1989	000015	SAVIO SRL A.S.
RUSSO	MANUEL	18/05/1992	000027	SAVIO SRL A.S.
GRETE	DINO	28/03/1989	000014	SAVIO SRL A.S.
ERA	FRANCESCO	31/01/1990	000245	TIRRENO POL.
D'ALPA	SIMONE	23/01/1990	000202	TIRRENO POL.
CHIERICO	ANDREA	13/10/1991	003312	TOR DE CENCI SRL A.S.
MONTALBANO	MARCO	07/02/1991	006423	TOR DI QUINTO U.S.D.
DI SORA	JACOPO	14/07/1989	005269	TOR DI QUINTO U.S.D.
MAGNARELLI	LORENZO	02/01/1989	006435	TOR DI QUINTO U.S.D.
SORDI	LEANDRO	01/02/1989	005263	TOR DI QUINTO U.S.D.
PIETRANGELI	MATTIA	31/01/1989	005262	TOR DI QUINTO U.S.D.
CAPUA	VINCENZO	28/04/1989	005244	TOR DI QUINTO U.S.D.
PELLEGRINI	MARCO	26/08/1989	005069	URBETEVEVERE CALCIO A.S.
LO RIZIO	STEFANO	23/09/1990	001220	VIGOR PERCONTI SR A.S.D.
PISTILLO	LEANDRO	01/11/1990	001293	VIGOR PERCONTI SR A.S.D.

6. Approvazione tornei (*)

A - TORNEI APPROVATI DAL COMITATO REGIONALE LAZIO S.G.S.

Denominazione:	18° TORNEO "ANGELO FONTANA"		
Organizzato da:	A.S. TORRE IN PIETRA		
Date di svolgimento	dal 15/09/2005	al	24/09/2005
Categoria/e	ALLIEVI		(nati dal 01/01/1990 al 14° anno compiuto)

7. **Variazione Campi di Giuoco ed Orari** (*)

Si pubblicano di seguito le variazioni definitive da apportare all'elenco dei campi di giuoco ed agli orari delle Società che partecipano ai Campionati Regionali pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 7 del 01.11.2005:

- ⇒ La Società **ISOLA LIRI** ha variato definitivamente il campo di giuoco per la disputa delle proprie gare interne del Campionato Regionale Allievi (Girone B)
Campo:SIMONI MAURIZIO (ERBA)
Indirizzo:..... Via S. Maria snc
Località:..... San Donato Val Comino (Fr)

- ⇒ La Società **CIAMPINO** ha variato definitivamente il campo di giuoco per la disputa delle proprie gare interne del Campionato Regionale Giovanissimi (Girone A)
Campo:PAOLO VI
Indirizzo:..... Via Ercolano snc
Località:..... Castelgandolfo (Rm)

- ⇒ La Società **DELLE VITTORIE** ha variato definitivamente l'orario di giuoco per la disputa delle proprie gare interne del Campionato Regionale Giovanissimi (Girone B)
Orario: 15:00

- ⇒ La Società **URBETEVEVERE CALCIO** ha variato definitivamente l'orario di giuoco per la disputa delle proprie gare interne del Coppa Lazio Allievi (Girone di Eccellenza)
Orario: 16:30

- ⇒ La Società **SAN LORENZO CALCIO** ha variato definitivamente l'orario di giuoco per la disputa delle proprie gare interne della Coppa Lazio Allievi (Girone di Eccellenza)
Orario: 15:00

- ⇒ La Società **SAN LORENZO CALCIO** ha variato definitivamente il giorno e l'orario di giuoco per la disputa delle proprie gare interne della Coppa Lazio Giovanissimi (Girone di Eccellenza)
Giorno: domenica
Orario: 10:30

- ⇒ La Società **ANTICOLI** ha variato definitivamente il giorno per la disputa delle proprie gare interne della Coppa Lazio Giovanissimi (Girone C)
Giorno: sabato

- ⇒ La Società **TORRENOVA** ha variato definitivamente il giorno per la disputa delle proprie gare interne della Coppa Lazio Giovanissimi (Girone C)
Giorno: sabato

Si comunica altresì la sottoindicata rettifica all'elenco dei campi di giuoco ed agli orari delle Società che partecipano ai Campionati Regionali pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 7 del 01.11.2005:

- ⇒ **ROMA S.P.A.**
Coppa Lazio Allievi (Girone di Eccellenza) e Coppa Lazio Giovanissimi (Girone di Eccellenza)
Numero telefonico:06501911

8. Allegati

(*)

- *ALLEGATO N. 1 – Lista accompagnamento Cartelli Assicurativi per i Dirigenti*
- *ALLEGATO N. 2 – Festa dello Sport:*
 - a) Modello di iscrizione alla Festa dello Sport;
- *ALLEGATO N. 3 – Variazione del programma delle gare di domenica 18.09.2005:*
 - a) Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi (1^a giornata di andata);
- *ALLEGATO N. 4 – Programma delle gare di domenica 25.09.2005:*
 - a) Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi (2^a giornata di andata);
- *ALLEGATO N. 5 – Richiesta di variazione*
 - a) Modulo per la presentazione delle richieste di variazione
- *ALLEGATO N. 6 – Annuario 2005/2006*

Publicato in Roma ed affisso all'albo del Comitato Regionale Lazio SGS il 15/09/2005

Il Segretario
FILOMENA CECCACCI

Il Presidente
NUCCIO CARIDI